



# AGI VENETO

Associazione Giuslavoristi Italiani  
Sezione Regionale Veneto

Cari Associati,  
siamo riusciti a preparare, anche a dispetto delle libagioni e dei festeggiamenti Natalizi, il secondo numero della newsletter che, come potete notare, usufruisce di collegamenti ipertestuali che garantiscono una consultazione ancora più rapida ed efficace.

Non abbiamo ancora ricevuto quella “valanga” di sentenze che ci aspettavamo ma proseguiremo senza tregua in quest’opera di “proselitismo giurisprudenziale” invitandovi una volta in più a collaborare con tutti noi per la miglior riuscita della pubblicazione.

Vi segnalo, peraltro, che a breve dovremmo riuscire ad avere le sentenze della Corte D’Appello che sono state selezionate da un gruppo di lavoro di colleghi e alcuni articoli su argomenti di notevole interesse giuridico e ciò al fine di allargare conoscenze e competenze di tutti noi.

Un’altra annotazione.

In allegato trovate una comunicazione della direzione della Scuola di alta specializzazione dell’AGI relativamente al termine di presentazione delle domande di ammissione per il biennio 2017-2018.

È importante che ciascuno degli associati pubblicizzi questa importante iniziativa che peraltro è già adeguatamente evidenziata anche nel sito nazionale dell’AGI. ([www.giuslavoristi.it](http://www.giuslavoristi.it))

Come ben sapete la partecipazione alla Scuola e il superamento del relativo esame dà diritto all’iscrizione all’AGI anche senza la previsione temporale di specializzazione indicata dallo statuto.

Infine si allega il *link* ([http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC\\_CS\\_20170111143402.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20170111143402.pdf)) dal quale è possibile estrapolare il comunicato stampa della Corte in materia di Referendum Costituzionale con le pronunce di ammissibilità o meno dei tre Referendum nel Job’s Act e ci riserviamo di

inoltrarvi il contenuto delle decisioni non appena saranno disponibili.

Per ora, per chi avesse voglia di leggersi i primi commenti, senza che ciò ovviamente significhi adesione a questa o quella tesi, vi indicherei il sito [wikilabour.com](http://wikilabour.com) che traccia le prime reazioni a tale importante decisione.

Per adesso è tutto.

Un augurio di buona lettura e di buon proseguimento per un sereno 2017.

Leonello Azzarini

## I RIFERIMENTI

Vi ricordiamo i referenti per la raccolta dei provvedimenti da poter pubblicare nella newsletter con i relativi indirizzi di posta elettronica:

Alberto Checchetto per Venezia ([alberto.checchetto@olivettiscopinich.com](mailto:alberto.checchetto@olivettiscopinich.com)), e coordinatore della newsletter

Gilda Pisa per Verona ([gildapisa@studiolegalemenichetti.it](mailto:gildapisa@studiolegalemenichetti.it)),

Francesco Dalla Pietra per Vicenza ([fdallapietra@studiolegaledallapietra.it](mailto:fdallapietra@studiolegaledallapietra.it)),

Stefania Mazzarolo per Treviso ([stefaniamazzarolo@gmail.com](mailto:stefaniamazzarolo@gmail.com)),

Alessandro Di Stefano per Padova ([adistefano@demartiniferrante.it](mailto:adistefano@demartiniferrante.it))

## FORMAZIONE

Il giorno 15 dicembre si è tenuto a Vicenza l'ultimo congresso dell'anno organizzato da AGI – Veneto in tema di deontologia.

Dopo la relazione di Antongiulio Colonna, che ha estesamente spiegato gli ambiti del c.d. contratto di patrocinio di cui all'art. 13 della L.P., richiamando ad ampi cenni le leggi ad esso collegate ed la metodologia di pattuizione dei compensi, è stata la volta di Domenico Giuri che ha illustrato la normativa antiriciclaggio.

In particolare il collega ha evidenziato come questa normativa difficilmente riguardi avvocati che trattano la materia del diritto del lavoro.

Ha poi evidenziato quali siano le attività per le quali sia necessario l'inoltro della dichiarazione evidenziando le specifiche attività di pertinenza degli avvocati per i quali è esclusa l'ipotesi di cui alla normativa antiriciclaggio.

Ha poi esposto quali siano gli "indicatori" di operazioni sospette, la correlazione con alcune forme di reato e le sanzioni in caso di omissioni relative alla normativa.

Dopo questa relazione è stata la volta di Lucio Zarantonello - vice presidente del CDD Veneto - che ha trattato tutta quella parte dei compensi professionali "affetti" da patologie deontologiche; facendo un rapido excursus sulle varie modifiche legislative e deontologiche del patto quota lite, dal divieto della precedente normativa sino alle modifiche della legge Bersani fino al successivo divieto, le differenze con il c.d. compenso a percentuale e la ulteriore definizione di "Palmario".

Ha quindi effettuato una approfondita analisi della giurisprudenza segnalando vane decisioni in tema di art. 25 del Codice deontologico.

Il convegno ha poi avuto termine con la relazione di Rolando Della Riva dell'Ordine di Vicenza che ha trattato di tutte le questioni relative ai procedimenti di liquidazione delle parcelle, passando per un breve excursus storico di tale fattispecie per concludere con la evidenziazione delle procedure adottate dal proprio ordine che permettono una procedura di liquidazione agile e la più rispondente alla normativa.

Si allegano al proposito le slides delle relazioni di Antongiulio Colonna e Rolando Della Riva, le linee guida della Commissione CNF in materia

di antiriciclaggio e il frontespizio della locandina del convegno.

Si ricorda prossimo convegno del 20.01.p.v. in materia di ispezioni sul lavoro.

### Programma Convegno:

<https://www.dropbox.com/s/e4dlc8lh5obil41/PROGRAMMA%20%20convegno%20AGI%2015%2012%2016.pdf?dl=0>

### Slides contratto di patrocinio:

<https://www.dropbox.com/s/onwg7cgwt1fugogo/II%20contratto%20di%20patrocinio.pdf?dl=0>

### Slides liquidazione parcelle:

<https://www.dropbox.com/s/9rpeayn8p1dsy38/LIQUIDAZIONE-PARCELLA-VICENZA%2015-12-2016%20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0%5D.pdf?dl=0>

### Linee guida in materia di antiriciclaggio redatte dalla Commissione interna al Consiglio Nazionale Forense:

[https://dl.dropboxusercontent.com/u/275978/N.%208-C-2016%20%20\(linee%20guida%20in%20materia%20di%20antiriciclaggio\).pdf](https://dl.dropboxusercontent.com/u/275978/N.%208-C-2016%20%20(linee%20guida%20in%20materia%20di%20antiriciclaggio).pdf)

## 20 GENNAIO 2017 – CONVEGNO: LE ISPEZIONI SUL LAVORO

Si ricorda ai soci che si terrà presso il Centro Cardinale Urbani, Via Visinoni, 4c –Zelarino (VE), il convegno organizzato dalla sezione regionale, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sul tema "Le ispezioni sul Lavoro", al quale interverranno la Dott.ssa Franca Cossu, Responsabile Servizio Ispezioni del lavoro di Venezia, l'Avv. Fabio Mantovani, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e la Dott.ssa Lina Tosi, Giudice del Tribunale di Venezia.

Si allega la locandina per i dettagli.

<https://www.dropbox.com/s/cmky8jwzr0j2vio/Convegno%20Le%20ispezioni.pdf?dl=0>

**SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE LUCA BONESCHI - Comunicazione della Direzione: preiscrizioni**

La Direzione della Scuola ha deliberato di posticipare agli inizi del 2017 la pubblicazione del Bando per l'iscrizione al VII biennio 2017/2018 della «Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della previdenza Sociale “Luca Boneschi”». Conseguentemente, sarà posticipato di qualche settimana anche l'inizio dei corsi.

La Direzione ha altresì deliberato di consentire delle preiscrizioni alla Scuola che saranno aperte dalle ore 00:01 di **lunedì 9 gennaio 2017** alle ore 23:59:00 di **mercoledì 18 gennaio 2017**.

Le preiscrizioni - che dovranno essere presentate compilando il form (che sarà attivo dal 9-01-2017 al 18-01-2017) che troverete al seguente link: [Link Form](#) - sono riservate ai candidati in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del Regolamento della Scuola pubblicato sul sito: [Link Regolamento](#)

Le preiscrizioni dovranno comunque essere confermate dagli interessati mediante apposita domanda di iscrizione da presentare dopo la pubblicazione del Bando nei termini e nelle modalità ivi indicati.

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 4, punto (iv), secondo periodo, del Regolamento, si terrà conto della data di presentazione delle preiscrizioni, che siano state successivamente confermate con l'iscrizione, ai fini dell'ammissione alla Scuola in caso di eccedenza di domande presentate rispetto ai posti disponibili.

Della pubblicazione del Bando sarà data tempestiva comunicazione via mail a coloro che abbiano presentato domanda di preiscrizione.

Naturalmente, le date relative alla scadenza delle rate della quota di iscrizione alla Scuola indicate nel Regolamento saranno modificate tenuto conto della data di pubblicazione del bando e dell'inizio del corso.

La Direzione

(per la comunicazione ufficiale:  
<https://www.dropbox.com/s/tk2v3g9mxxgp2dc/Comunicazione%20della%20Direzione-Preiscrizioni.pdf?dl=0>)

**NOVITA' GIURISPRUDENZIALI**

**Corte di Cassazione n. 25201/16**

**Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Legittimità delle ragioni legate ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività di impresa**

Il caso: era stato posto un essere un licenziamento di un direttore operativo di un'impresa, che aveva effettivamente soppresso la posizione per eliminare un anello della catena di comando e di assicurarsi, quindi, una gestione aziendale più snella. In appello il licenziamento era stato ritenuto illegittimo, in quanto, secondo la Corte d'Appello investita del gravame, era onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione che il riassetto produttivo era stato perseguito con lo scopo di fronteggiare una situazione sfavorevole e non meramente contingente o, in alternativa, per sostenere notevoli spese di carattere straordinario.

La decisione: “Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, nella parte che qui rileva, “il licenziamento per giustificato motivo ... è determinato ... da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

L'interpretazione letterale della norma, da cui occorre necessariamente muovere, esclude che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere, ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta, un presupposto fattuale - che il datore di lavoro debba indefettibilmente provare ed il giudice conseguentemente accertare - identificabile nella sussistenza di “situazioni sfavorevoli” ovvero di “spese notevoli di carattere straordinario”, cui sia necessario fare fronte.

Dal punto di vista dell'esegesi testuale della disposizione è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un

aumento della redditività d'impresa. Non è quindi necessitato che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare pertanto immeritevole di considerazione l'obiettivo aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l'attività dell'impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità anche in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli.”

<https://www.dropbox.com/s/76pm87udw3lc8wj/cass-civ-25201-16.pdf?dl=0>

**Tribunale di Verona – Giudice dott. Antonio Gesumunno - Sentenza n. 587/16**

**Opposizione avviso d'addebito – Gestione Speciale Commercianti – Socio accomandatario – Attività di realizzazione e personalizzazione di software – Non iscrivibilità**

“La realizzazione di un programma informatico, sia ex novo ossia quale adattamento di programmi già esistenti, deve essere qualificata come produzione di un bene e non di un semplice servizio. Infatti l'attività di consulenza, intesa come ricezione e valutazione delle esigenze espresse dal cliente e l'analisi e la progettazione in senso stretto (definizione delle funzioni del software in relazione alla risoluzione dei problemi nel contesto in cui deve operare) devono ritenersi funzionali e strumentali rispetto all'attività principale, che è invece quella della vera e propria scrittura e creazione del software. Quest'ultimo deve essere qualificato come un bene avente autonome funzioni ed esistenza. Pertanto l'attività di elaborazione e fornitura del software ai clienti non può essere qualificata come “produzione di servizi” e quindi non può rientrare nel settore terziario disciplinato dall'art. 49 L. 88/89.”

<https://www.dropbox.com/s/n3cty41ipjdx07j/sentenza%20587%3A16%20Tribunale%20di%20Verona.pdf?dl=0>

**Tribunale di Vicenza – Giudice dott.ssa Giulia Beltrame - sentenza n. 547/16**

**Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Ragioni di carattere economico – Necessità di ridurre personale omogeneo e fungibile – Applicazione dei principi di correttezza e buona fede**

“La Giurisprudenza di legittimità infatti è ormai costante nell'affermare che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile – in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio del *repechage* – il datore di lavoro deve improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse (ex multis, Cass. N. 7046/2011)”

<https://www.dropbox.com/s/aihi2bafa4rezmf/Sentenza%20n.%20547%3A16%20Tribunale%20di%20Vicenza.pdf?dl=0>

**Tribunale di Vicenza – Giudice dott. Gaetano Campo – Ordinanza 28.07.2016**

**Impugnazione licenziamento orale – Onere della prova**

“Quanto alla domanda di impugnazione del licenziamento, incombeva sulla società resistente l'onere di dimostrare che il rapporto si sia risolto per dimissioni della lavoratrice o per mutuo consenso, dovendo ritenersi, in mancanza di prova diversa, che il rapporto si sia risolto per licenziamento orale del datore di lavoro (cfr. Cass. 21684/2011). Occorre peraltro considerare che la ricorrente ha offerto la propria prestazione già il giorno successivo al licenziamento orale senza alcuna diversa

comunicazione da parte della società”

<https://www.dropbox.com/s/ta4o0pd7mxa5f4v/Ordinanza%20Tribunale%20Vicenza%2028.07.2016.pdf?dl=0>

-----  
**Tribunale di Vicenza – Giudice dott. Gaetano Campo – Ordinanza 14.11.2016**

**Licenziamento disciplinare – Assenza ingiustificata - Condotte non previste dal CCNL applicato – Certificato medico non conforme al modello legale – Validità – Mancata comunicazione variazione indirizzo in caso di malattia - Illegittimità licenziamento**

“L’assenza ingiustificata dal lavoro è contenuta solo nella prima contestazione d’addebito, per il solo periodo di tre giorni, insufficiente in base al CCNL a legittimare il licenziamento.

In questo senso l’art. 48 del CCNL (*applicato in quel caso n.d.r.*) consente il licenziamento per mancanze solo nel caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a quattro giorni consecutivi. Quanto ai comportamenti oggetto della seconda contestazione disciplinare, si tratta di condotte non previste dalla disciplina contrattuale richiamata come inadempimenti di gravità tale da legittimare il recesso dal rapporto di lavoro. In ogni caso, va considerato che la presenza del ricorrente in ...il giorno 20 luglio rientra nella prima condotta, ove riferita all’assenza ingiustificata, mentre le altre condotte sono estranee alle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione della sanzione espulsiva. Va considerato infatti che non viene in contestazione la validità del certificato medico, ma solo la sua conformità al modello legale, peraltro non specificato, così come la mancata comunicazione dell’indirizzo in ...risulta superata dall’invio della certificazione medica”.

<https://www.dropbox.com/s/464byjuq0cbb466/Ordinanza%20Tribunale%20Vicenza%2014.11.2016.pdf?dl=0>

**Tribunale di Venezia – Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso – Sentenza n. 6/17**

**Rapporto di lavoro dirigenziale nel pubblico impiego – Contratto ex art. 100 D. Lgs. 267/2000 – Concorso pubblico – Provvedimento di messa in disponibilità – Procedura ex art. 6 e 33 D. Lgs. 165/01 – Atti di “macro organizzazione” - Giurisdizione Giudice ordinario – Non sussiste – Giurisdizione Giudice Amministrativo**

“La procedura di cui agli artt. 6 e 33 D. Lgs. 165/01, all’esito della riforma attuata con L. 183/2011, è disciplinata in maniera del tutto autonoma rispetto alla procedura di mobilità del settore privato, essendo stato eliminato ogni riferimento alla L. 223/91 ed essendo stato ridotto il ruolo delle parti sociali: si è delineata con ciò una regolamentazione della gestione delle eccedenze di personale che compete all’Amministrazione secondo discrezionalità ed in base all’esercizio dei propri poteri dispositivi. Nell’ambito di tale procedura la definizione della dotazione organica e la correlata rilevazione delle eccedenze di personale sono prerogative dell’Amministrazione: i relativi provvedimenti sono atti di c.d. “macro-organizzazione” ex art. 2, c. 1, D.Lgs. 165/01, ancorchè potenzialmente prodromici all’assunzione di un atto, il provvedimento di collocazione in disponibilità, idoneo ad incidere in via diretta sul rapporto individuale di lavoro.

Dunque le delibere qui impugnate siccome adottate dall’organo politico-amministrativo dell’Ente nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 2, c. 1, D. Lgs. 165/01 costituiscono atti di c.d. “macro- organizzazione” attinenti all’esercizio da parte dell’Amministrazione dei poteri di indirizzo e strutturazione dell’organizzazione degli uffici e non ai poteri di gestione del singolo rapporto di lavoro.

Detti atti, in base alla procedura di cui agli artt. 6 e 33 D. Lgs. 165/01, sono prodromici alla messa in disponibilità del Dirigente ma non determinano tale effetto in via diretta.

Quale impugnazione avente ad oggetto la legittimità degli atti di individuazione della dotazione organica e quindi delle eccedenze di personale prive di effetto diretto sulla posizione del ricorrente la controversia è pertanto devoluta

alla cognizione del Giudice Amministrativo.”

<https://www.dropbox.com/s/rcciucqmh26apyz/Sentenza%206%3A17%20TRibunale%20di%20Venezia.pdf?dl=0>

## LINK UTILI

Presidenza della Repubblica

<http://www.quirinale.it/>

Camera dei Deputati

<http://www.camera.it/>

Senato della Repubblica

<http://www.senato.it/>

Presidenza del Consiglio dei Ministri

<http://www.governo.it/>

Ministero dell'interno

<http://www.interno.it/>

Ministero della Giustizia

<http://www.giustizia.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<http://www.lavoro.gov.it/>

Consiglio Superiore della Magistratura

<http://www.csm.it/>

Unione Europea

[http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)

Corte Costituzionale

<http://www.cortecostituzionale.it/>

Corte di Cassazione

<http://www.cortedicassazione.it/>

Consiglio di Stato

<http://www.giustizia-amministrativa.it/>

Corte dei Conti

<http://www.corteconti.it/>

Garante Privacy

<http://www.garanteprivacy.it>

Antitrust

<http://www.agcm.it/>

ISTAT

<http://www.istat.it/>

CNEL

<http://www.portalecnel.it/PORTALE/HOMEPA GESEZIONIWEB.nsf/VWHP/HP?opendocumen t>

CNF

<http://www.consiglionazionaleforense.it/>

AGI

[www.giuslavoristi.it/](http://www.giuslavoristi.it/)

Wikilabour

[www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)

Dottrina Per il Lavoro

[www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)